

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FOTI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

all'interrogante risulta che diversi uffici provinciali del tesoro stiano procedendo al recupero di ratei di pensioni di guerra, legittimamente riconosciute a mutilati, invalidi, vedove ed orfani di guerra;

dette richieste riguardano, in molti casi, pensioni erogate da più di vent'anni;

molti dei rimborsi richiesti sono di ammontare unitario elevatissimo (anche oltre cinquanta milioni di lire) e sono diretti a persone spesso molto anziane, a loro volta invalide, nonché prive di altri mezzi sufficienti di sostentamento;

la campagna di riscossione deriva dalla improvvisa « scoperta » di norme prima sconosciute agli stessi funzionari competenti;

dette norme non risultano, comunque, mai applicate fino ad ora —;

quale sia l'effettiva entità del fenomeno descritto, su base nazionale;

quali siano le ragioni giuridiche, amministrative e morali su cui si fondano i recuperi in corso;

se non si ritenga più opportuno e corretto (anche in considerazione del tempo trascorso, del decorso della prescrizione, delle condizioni socio-economiche dei cittadini interessati e della loro buona fede) evitare, anche con opportune iniziative legislative, ulteriori azioni di rimborso, tanto infondate quanto inutili e dannose. (5-04579)

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha da tempo trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, il testo delle proposte di legge recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di contratti agrari e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

la predetta Commissione parlamentare, da oltre sei mesi, è nell'impossibilità di esprimere i relativi pareri, poiché il Governo omette di trasmettere le relative relazioni tecniche —;

quali siano le ragioni di dette inadempienze da parte del Governo e quali iniziative intenda assumere — in ragione anche dell'importanza dei provvedimenti surrichiamati — al fine di consentire al Parlamento di potere legiferare in merito. (5-04580)

GATTO, ROMANO CARRATELLI e RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

i medici specialisti consulenti civili della Sanità militare presentano la loro opera professionale ai sensi della legge n. 304 del 1986, che permette al ministero di sopperire alle carenze di organico del settore;

la legge n. 833 del 1978, articolo 48 equipara il Servizio sanitario nazionale alla Sanità militare, definendo il rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali: convenzinato di tipo coordinato e continuativo;

il legislatore nel comma 4 della legge n. 304 del 1986, recependo tale equiparazione, ha previsto espressamente per i medici specialisti l'applicazione del contenuto normativo ed economico degli Accordi collettivi nazionali di categoria decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 1986 e sue modificazioni);

ciononostante, ai medici convenzionati viene applicato, a seconda degli enti di appartenenza, un regime economico-normativo differenziato;

tale equiparazione è stata prevista anche dalle successive leggi di riordino del Servizio sanitario nazionale che, nell'articolo 8 della legge n. 502 del 1992 e nel comma 7 della legge n. 517 del 1993, hanno di fatto superato il regime di convenzionamento e trasformato il ruolo nelle Asl dei medici specialisti ambulatoriali;

attualmente i medici specialisti convenzionati, titolari di un rapporto di lavoro svolto in forma coordinata e continuativa anche da oltre dieci anni, hanno da sempre dovuto sottoscrivere contratti con il ministero della difesa in cui era « *conditio sine qua non* » l'incopatibilità con qualunque altra forma di rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale (medicina di base, medicina dei servizi, ospedale, etc.);

i suddetti medici specialistici hanno, secondo quanto sancito a più riprese dalla Corte dei conti e della giustizia amministrativa ordinaria, un profilo di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dapprima riconosciuto e quindi rigettato dal 1996 dal ministero;

tale riconoscimento ha di fatto aperto un contenzioso amministrativo presso la pretura del lavoro per la sostituzione dei convenzionati con personale dipendente delle Asl, in orario ordinario, con grave danno all'erario: pagamento spese processuali, pagamento al medico convenzionato del periodo di illegittimo licenziamento e contemporaneamente pagamento spettanze medico sostituto, pagamento di quest'ultimo con tariffe più elevate (spesso più care di tre volte);

l'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede per i medici specialisti ambulatoriali con incarico inferiore alle ventinove ore settimanali, monte ore non superato dalle convenzioni dei medici specialisti con il ministero della difesa, il mantenimento del pregresso rapporto di convenzione acquisito;

nonostante la dichiarazione d'urgenza, l'esame della proposta di legge n. 342, Gatto ed altri (seduta del 25 settembre 1997): Disposizioni per assicurare le prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'amministrazione della difesa è stato rinviato il 2 ottobre 1997 per richiesta del Governo in quanto è all'esame della Commissione difesa del Senato della Repubblica la materia di riordino della Sanità militare in cui sarà presa in considerazione la posizione dei medici civili convenzionati -:

se in considerazione delle modificazioni subentrate con la legge n. 502 del 1992 e la legge n. 517 del 1993 ed in applicazione al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 304 del 1986, che prevede « l'osservanza dei contenuti normativi ed economici degli Accordi collettivi nazionali di categoria che disciplinano i rapporti tra Ssn e medici », intenda applicare l'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 anche agli specialisti ambulatoriali attualmente convenzionati con il ministero della difesa, sino all'entrata in vigore della legge sul riordino della Sanità militare, tutelando e mantenendo così le posizioni lavorative acquisite, così da inserirsi nel contempo nella proposta a più ampio respiro, varata dal Governo, della lotta alla disoccupazione. (5-04581)

MAZZOCCHIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del circolo didattico di Abano Terme, nelle classi del modulo 2a e 2b del plesso G. Pascoli si sono verificati, a partire dal mese di dicembre del 1997, alcuni comportamenti poco educativi ed irrispettosi della dignità degli alunni da parte di una delle insegnanti di tale modulo, per cui alcuni genitori hanno ritenuto di segnalarli formalmente ed in maniera circostanziata alla Direzione didattica ed al Provveditore agli studi di Padova;

a fronte dell'inchiesta non tempestiva attivata dal Provveditore agli studi a mezzo di un Ispettore tecnico e malgrado tali

comportamenti, per la loro gravità, fossero stati segnalati dagli stessi genitori all'Autorità giudiziaria, a tutt'oggi, non risultano essere stati presi provvedimenti di alcuna natura, né sul versante disciplinare, né su quello cautelativo attraverso trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale;

non è stato possibile agli stessi genitori, nonostante le ripetute richieste, essere ricevuti dal Provveditore agli studi, né essere informati sull'esito dell'inchiesta predisposta —:

se non ritenga di dovere intervenire per dare concrete risposte ai genitori, ed ai comportamenti evidenziati, in quanto la situazione d'incertezza venutasi a determinare, e l'assenza di risposte ha creato vivo allarme tra i genitori, con conseguenze non soltanto per l'aspetto didattico educativo nei confronti dei loro figli, ma anche inducendoli ad iscriverli presso altre scuole, ed in tal modo facendo venir meno quel rapporto di fiducia con l'amministrazione scolastica che dovrebbe invece garantire la formazione dei bambini in una situazione gratificante. (5-04590)

MAZZOCCHIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con circolare ministeriale n. 53/98 avente per oggetto la « formazione degli organici funzionali di circolo per l'anno scolastico 1998-1999 » nella scuola elementare viene indicato, come obiettivo da conseguire, una più equa e mirata distribuzione delle risorse del personale nella prospettiva di realizzare efficacemente l'autonomia scolastica prevista dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, ed è posto, tra gli altri, come parametro di riferimento, la « durata ed articolazione dell'orario settimanale di attività »;

la legge n. 148 del 5 giugno 1990 prevede le seguenti articolazioni dell'orario settimanale di attività:

a) 27 ore elevabili a 30 per l'attivazione della lingua straniera (articolo 7);

b) 40 ore compreso il tempo mensa (articolo 8, comma 2);

c) fino a 37 ore per progetti formativi di tempo lungo (articolo 8, comma 1);

d) varie ore aggiuntive ai tempi di cui al punto a) per l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa (articolo 9, comma 8) ove prestano effettivo servizio gli insegnanti di scuola elementare;

con note interne indirizzate ai provveditorati, il Ministro interrogato ha dato indicazioni circa le procedure di calcolo per la determinazione del numero dei docenti da assegnare a ciascun circolo didattico, considerando solamente le articolazioni orarie di cui ai precedenti punti a) e b) e considerando il tempo mensa esclusivamente per le scuole a tempo pieno;

tali procedure sono assolutamente discriminanti in quanto privilegiano, in termini di assegnazione di docenti, le province ove esiste una forte presenza di scuole a tempo pieno e ne penalizzano altre ove dette scuole risultano presenti in numero minimale e ove funzionano invece molte realtà scolastiche con orario articolato fino a 37-38 ore settimanali;

il risultato delle procedure indicate dal Ministro interrogato per l'assegnazione dei docenti ai circoli appare iniquo soprattutto in quelle realtà, come la provincia di Padova ove, dopo l'approvazione della legge n. 148 del 1990 che bloccava l'opportunità di istituire nuovi posti per lo svolgimento di attività di tempo pieno (articolo 8, comma 2), su energica pressione delle famiglie si sono moltiplicate le esperienze di tempo lungo e le scuole con mensa [precedenti punti c) e d)] e che ora, applicando la formula di calcolo ministeriale, si ritrovano con risorse di personale tali da non consentire un'adeguata e funzionale continuazione delle esperienze in atto con ovvie ripercussioni negative sulla qualità dell'offerta formativa e sulle attese dell'utenza —:

se abbia presente la gravità del problema e per quale ragione si sia operato in termini così discriminanti tra province e circoli didattici soprattutto in un momento, quello dell'imminente varo dell'autonomia scolastica, ove l'equità dell'assegnazione delle risorse dovrebbe essere il principio portante di ogni operazione consentendo quindi di commisurare le risorse stesse ai reali carichi di lavoro delle diverse scuole;

quali provvedimenti intenda assumere nell'immediato per assicurare, in realtà come quelle delle scuole della provincia di Padova, ove sono rare le scuole a tempo pieno (15 in tutto) e molto più numerose quelle che attuano il cosiddetto tempo lungo o un tempo scuola con mensa, l'erogazione di un servizio di qualità ai suoi utenti, basato su un'equilibrata ed adeguata assegnazione del personale;

se non pensi sia opportuno, in attesa che vengano riformulati i sistemi di calcolo dell'organico per i successivi anni scolastici, provvedere ad una calibrata assegnazione *ad hoc* di docenti, in aggiunta a quelli già assegnati come tetto massimo con recenti provvedimenti, destinandoli esclusivamente alla copertura dell'orario settimanale lungo e con mensa. Tale destinazione con vincolo si rende oltremodo necessaria per la provincia di Padova poiché il provveditorato agli studi, in detta realtà, non ha preso assolutamente in considerazione le indicazioni dei direttori didattici e neppure, a tutt'oggi, sono state indette apposite conferenze di servizio per discutere il problema. Anzi, per quanto concerne il tempo-scuola, non sono stati neppure acquisiti elementi conoscitivi utili ad avere un quadro esauriente sia delle distinte realtà scolastiche sia della situazione complessiva della provincia, dati evidentemente ritenuti superflui;

se non ritenga, infine, necessario agire con urgenza visto che le indicazioni fornite dal Provveditorato agli studi di Padova, per lo più in modo informale, vanno nella direzione di non prendere neanche in esame la variabile tempo-scuola e di non

tenere conto quindi, nell'assegnazione del personale docente, delle realtà scolastiche funzionanti già da anni con un'articolazione oraria variegata, corrispondente alle richieste dell'utenza in continua espansione. Al contrario, sembra essere invece presente una marcata considerazione dei plessi sottodimensionati, addirittura di quelli con una popolazione scolastica inferiore ai 50 alunni, che non sono stati soppressi, se non in misura infinitesimale, nonostante le indicazioni ministeriali.

(5-04591)

EDO ROSSI, MAURA COSSUTTA e MUZIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

per la realizzazione del reparto Alzheimer, l'ospedale di Mede portò nelle casse dell'Ussl 78 poi Ussl 43 attuale Asl Pavia una « dote »; frutto dell'alienazione del lascito Cavallini di sei miliardi; questi capitali furono finalizzati a copertura parziale delle spese previste;

l'intervento consisteva nella costruzione di un nuovo edificio che doveva ospitare il reparto Alzheimer, finanziato con i proventi delle alienazioni e la ristrutturazione dell'esistente edificio, nell'ambito dell'ex articolo 20 legge n. 67 del 1988, e della delibera G.R) n. 48423 del 21 novembre 1989;

la progettazione esecutiva fu affidata con procedure di trattativa privata con delibera dell'ex Ussl 43 n. 217 del 5 marzo 1996, dall'oggetto « integrazione delibera n. 176 del 26 febbraio 1996;

il Consiglio comunale di Mede, all'unanimità, nella seduta del 25 marzo 1996, esprimeva parere favorevole all'ampliamento dell'ospedale, nonché la concessione di deroga a tutte le NTA del PRG allora vigente;

una delegazione di rappresentanti del Consiglio comunale di Mede- PV-, guidati dal sindaco, ha incontrato il direttore generale dell'Asl di Pavia, il 4 maggio 1998, per illustrare le preoccupazioni delle po-

polazioni della Bassa Lomellina sulle condizioni dell'ospedale di Mede e sullo stato effettivo dei servizi erogati dai presidi sanitari;

nel corso di tale incontro alla delegazione veniva comunicato che la prevista ristrutturazione dell'ospedale nella quale si prevedeva la costruzione, al posto del Punto nascite e del reparto ostetricia e ginecologia, del reparto Alzheimer, non poteva essere realizzata in quanto la Giunta regionale lombarda non aveva mai deliberato l'autorizzazione alla costruzione, ed inoltre si apprendeva che già nella stesura del progetto non venivano previsti gli *standard* per il reparto in questione;

dal sopracitato incontro, si apprendeva che invece era stato predisposto nel progetto esecutivo un reparto protetto di psichiatria, modificando, così, la finalità degli interventi di edilizia sanitaria;

non sono note le motivazioni che hanno indotto lo studio professionale, degli

ingegneri Eduardo Lora e Donatella Mascia di Genova, incaricati di redigere il progetto dell'ospedale di Mede a non prevedere i requisiti per la predisposizione del reparto Alzheimer; e incomprensibili le ragioni che indussero l'ex Ussl 43 di Pavia ad approvare il progetto del reparto Alzheimer;

non esiste chiarezza sulla questione e sulla finalità per le quali sono stati spesi fino ad oggi circa 7,5 miliardi di denaro pubblico;

se sia a conoscenza di tali fatti, e se non ravvisi la necessità di un'indagine ministeriale per verificare le modalità di gestione del denaro pubblico e l'eventuale sussistenza nella vicenda di atti e comportamenti ascrivibili ad interessi privati;

se intenda accertare come la Regione Lombardia abbia esercitato il suo ruolo di programmazione e di controllo in relazione ai fatti sopra citati. (5-04592)